



*Comune di Rimini*  
*Istituto Musicale "G. Lettimi"*  
*(Pareggiato ai Conservatori di Stato)*  
*Via Cairoli, 44 - 47923 Rimini*  
*Tel. 0544 786385 - Fax 0544 786403*

Prot.168964  
Rimini, 23 ottobre 2009

**DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI  
DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO  
"GIOVANNI LETTIMI" - RIMINI**

IL DIRETTORE

**Vista** la legge 21 dicembre 1999 n. 508;

**Visto** il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 di approvazione del Regolamento concernente i criteri di esercizio dell'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della superiore legge;

**Visto** il Decreto Ministeriale AFAM-MIUR n. 73 del 20/10/2008 che approva lo Statuto di questo Istituto;

**Visto** l'articolo 21 comma 5 dello Statuto, concernente i criteri di elezione del Direttore;

**Visto** il regolamento elettorale approvato dal Collegio dei Docenti;

**Considerato** che è necessario, ai sensi dello Statuto e del D.P.R. n. 132, indire le elezioni de Direttore da incaricare per il triennio accademico 2009 - 2012;

DECRETA

1. Sono indette le elezioni per la carica di Direttore dell'Istituto Musicale Pareggiato "Giovanni Lettimi" di Rimini per il triennio accademico 2009 - 2012. Le modalità di presentazione delle candidature e di svolgimento delle operazioni elettorali sono quelle previste dallo Statuto e dal Regolamento per l'elezione del Direttore.

2. La procedura, nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento, seguirà la seguente tempistica:

09/11/09 entro le ore 12,00 dovranno pervenire alla Segreteria dell'Istituto "Giovanni Lettimi" – pena decadenza - le candidature corredate dai titoli, dai curricula e dai programmi sottoscritti dai candidati;

- 10/11/09 dalle ore 10,00 saranno disponibili in visione presso l'ufficio di Segreteria le candidature attestanti il possesso dei titoli per l'ammissibilità;
- 10/11/09 dalle ore 10,00 pubblicazione degli aventi diritto al voto da parte della Segreteria;
- 10/11/09 il Direttore nomina con atto scritto la Commissione e il Seggio Elettorale composti da tre membri e un membro supplente indicati dal Collegio Docenti;
- 11/11/09 entro le ore 12,00 la Commissione elettorale verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle candidature;
- 11/11/09 dalle ore 12,00 le candidature ammesse e i relativi curricula saranno affissi all'Albo dell'Istituto fino alla chiusura delle operazioni elettorali;
- 16/11/09 entro le ore 10,00 è possibile presentare ricorsi;
- 16/11/09 dalle ore 10,00 la Commissione elettorale verifica gli eventuali ricorsi;
- 16/11/09 dalle ore 12,00 viene pubblicato all'Albo dell'Istituto l'eventuale nuovo elenco delle candidature e degli aventi diritto al voto;
- 23/11/09 ore 10,30 presentazione delle candidature e dei programmi collegati al Collegio dei Docenti;
- 23/11/09 dalle ore 12,00 alle ore 17,00 prima votazione;
- 23/11/09 dalle ore 17,00 o appena terminate le operazioni di voto, spoglio delle schede e conseguente pubblicazione all'Albo dell'Istituto del risultato elettorale o dell'indizione della seconda votazione;
- 24/11/09 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 eventuale seconda votazione;
- 24/11/09 dalle ore 13,00 o appena terminate le operazioni di voto, spoglio delle schede e conseguente pubblicazione all'Albo dell'Istituto del risultato elettorale o dell'indizione delle votazioni di ballottaggio;
- 25/11/09 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 eventuale votazione di ballottaggio;
- 25/11/09 dalle ore 13,00 o appena terminate le operazioni di voto, spoglio delle schede e conseguente pubblicazione all'Albo dell'Istituto del risultato elettorale.

Copia del presente decreto viene affissa all'Albo, pubblicata sul sito dell'Istituto e inviata al Comune di Rimini, alla Direzione Generale AFAM del MIUR e agli Istituti Superiori di Studi Musicali AFAM (Conservatori e Istituti Musicali Pareggiati).

Il direttore  
Enrico Meyer



*Comune di Rimini*  
*Istituto Musicale "G. Lettimi"*  
*(Pareggiato ai Conservatori di Stato)*  
*Via Cairoli, 44 - 47923 Rimini*  
*Tel. 0544 786385 - Fax 0544 786403*

## **REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO "GIOVANNI LETTIMI" - RIMINI**

### **Articolo 1**

#### **(Indizione delle elezioni e presentazione delle candidature)**

1. Il presente regolamento disciplina le elezioni del Direttore dell'Istituto Musicale Pareggiato "Giovanni Lettimi" di Rimini.
2. Le elezioni avranno luogo presso la sede dell'Istituto in Rimini, via Cairoli n.44.
3. Le elezioni sono indette dal Direttore in carica almeno una volta ogni triennio accademico con apposito decreto che fissa anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali.
4. Le candidature dovranno pervenire alla Segreteria dell'Istituto "Giovanni Lettimi", pena decadenza, corredate dai titoli, dal curriculum e da un programma sottoscritto dal candidato entro il termine indicato nel decreto d'indizione. Non saranno accettate candidature pervenute tardivamente, ancorché spedite nei termini.

### **Articolo 2**

#### **(Elettorato passivo)**

1. Ai sensi dell'art. 21 comma 5 dello Statuto, il Direttore è eletto fra i docenti di ruolo dell'Istituzione e fra i docenti anche di altre Istituzioni, in possesso dei requisiti che saranno stabiliti dal Regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lett. a, della Legge 508/99. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto Regolamento, i candidati alla Direzione devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
  - a) possesso di un'anzianità di servizio in ruolo di almeno cinque anni;
  - b) possesso di un Diploma conseguito presso un Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato o di un Diploma Accademico o di Laurea;
  - c) possesso di requisiti di pregressa attività di direzione o vicedirezione o di esperienze professionali o di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari e internazionali.

2. Il possesso dei requisiti di ammissibilità delle candidature deve essere attestato da un curriculum reso sotto forma di autocertificazione e allegato alla proposta di candidatura contenente le linee programmatiche che il candidato intenderà sviluppare nel mandato. Tale documentazione, depositata e protocollata presso gli uffici di Segreteria, sarà disponibile in visione agli aventi diritto al voto.

### **Articolo 3 (Elettorato attivo)**

1. Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e dell'art. 21 comma 5 dello Statuto, l'elettorato attivo spetta ai docenti e agli accompagnatori al pianoforte in servizio presso l'Istituto. Lo stesso è composto dai docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato su cattedre e posti vacanti.
2. La Segreteria dell'Istituto provvederà almeno dieci giorni prima delle elezioni a redigere l'elenco degli aventi diritto al voto che sarà affisso all'albo dell'Istituzione.
3. Eventuali irregolarità riscontrate nella formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto (mancata inclusione nell'elenco stesso di un avente diritto al voto ovvero inclusione di un soggetto non titolare di elettorato attivo) sono segnalate alla Commissione elettorale entro il settimo giorno antecedente la data delle elezioni.
4. Ove necessario la Commissione provvede con atto scritto alla modifica dell'elenco e dispone la pubblicazione della modifica all'Albo dell'Istituto.

### **Articolo 4 (Commissione elettorale e Seggio elettorale)**

1. Il Collegio dei Docenti elegge al suo interno tre membri più un membro supplente, che costituiranno la Commissione elettorale ed il conseguente Seggio elettorale.
2. Entro sette giorni dalla data indicata per le elezioni, il Direttore in carica provvede con atto scritto alla nomina della Commissione elettorale e del Seggio elettorale.
3. La Commissione elettorale svolgerà anche la funzione di Commissione di seggio elettorale, nominando al suo interno il Presidente e il Segretario.
4. La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto. Ha inoltre il compito di assicurare il funzionamento del Seggio elettorale e di redigere il verbale delle operazioni di voto.
5. La Commissione provvede ai seguenti adempimenti:
  - a. acquisisce l'elenco degli elettori e dei candidati;
  - b. dispone l'ammissibilità delle candidature, in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
  - c. garantisce a ciascun candidato adeguati e paritari spazi di propaganda elettorale;
  - d. esamina gli eventuali ricorsi, l'esito degli stessi verrà comunicato e pubblicato entro il secondo giorno lavorativo successivo;
  - f. predispose il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
  - g. predispose la scheda elettorale contenente, in ordine alfabetico, i nominativi dei candidati

- ammessi alla tornata elettorale con a fianco una casella bianca;
- h. assicura il funzionamento del seggio;
  - i. provvede immediatamente a decidere sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi.

- 6. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice.
- 7. I componenti della Commissione elettorale e Seggio elettorale non possono presentare la propria candidatura.

#### **Articolo 5 (Schede elettorali)**

- 1. Tutte le schede elettorali debbono essere vidimate con il timbro dell'Istituto e firmate dal Presidente del Seggio Elettorale.
- 2. Ogni scheda conterrà i nominativi dei candidati in ordine alfabetico con, a fianco, una casella bianca.
- 3. Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate e firmate dai componenti dal seggio elettorale.

#### **Articolo 6 (Modalità di voto)**

- 1. Il voto è personale, libero e segreto.
- 2. All'elettore viene consegnata una sola scheda elettorale.
- 3. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza contrassegnando la casella posta a fianco del nominativo del candidato o contrassegnando il nominativo stesso che si intende votare.
- 4. Sono ritenute nulle le schede sulle quali siano espresse più preferenze ovvero quelle che rechino segni ulteriori rispetto all'espressione di voto.
- 5. L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza di voto.
- 6. La scheda votata deve essere ripiegata e inserita dallo stesso elettore nell'apposita urna.

#### **Articolo 7 (Modalità di elezione)**

- 1. La Commissione del Seggio elettorale procede allo spoglio delle schede immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.
- 2. Le operazioni elettorali sono riassunte nell'apposito verbale.

3. Il quorum per la validità delle elezioni è costituito dai due terzi degli aventi diritto al voto.
4. Nell'ipotesi di non raggiungimento del quorum richiesto per la validità della elezione, si procede il giorno seguente con una seconda votazione nella quale il quorum è fissato al 50% più 1 degli aventi diritto al voto.
5. E' eletto Direttore il candidato che avrà riportato allo scrutinio almeno il 50% più 1 delle preferenze rispetto al numero dei voti validamente espressi.
6. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza più uno si procederà il giorno seguente alla successiva votazione per il ballottaggio tra i primi due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Sarà eletto, tra i due, il candidato che avrà ottenuto il maggior numero dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti sarà eletto il candidato con maggior anzianità di servizio in ruolo.
7. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non utilizzate e il verbale delle operazioni elettorali vengono inseriti in plichi distinti, sigillati, timbrati e firmati da tutti i componenti del seggio.

#### **Articolo 8 (Ricorsi)**

1. Eventuali ricorsi possono essere presentati alla Commissione elettorale entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione all'Albo dell'Istituto dei risultati elettorali.
2. In presenza di ricorsi il Direttore in carica riconvoca la Commissione elettorale per l'esame degli stessi entro due giorni lavorativi dal ricevimento. La Commissione elettorale esamina i ricorsi e pubblica all'Albo dell'Istituto le decisioni al riguardo entro il giorno successivo.

#### **Articolo 9 (Pubblicazione di risultati elettorali)**

1. Al termine dello scrutinio il Presidente del Seggio elettorale, preso atto del risultato delle elezioni, pubblica i risultati all'albo dell'Istituto.
2. Trascorsi sette giorni lavorativi dalle elezioni il Direttore in carica trasmette il nominativo del Direttore eletto al Comune di Rimini e al Ministero competente.
3. Il Direttore neo eletto entra in carica con la nomina del Ministro dell'Università e della Ricerca. Fino a quella data rimane in carica il Direttore uscente.

#### **Articolo 10 (Decadenza)**

1. Il direttore eletto decade in caso di dimissioni o di sopraggiunta incompatibilità.

**Articolo 10**  
**(Norme finali)**

1. Il presente Regolamento è approvato dal Collegio dei Docenti e pubblicato all'Albo dell'Istituto, sul relativo sito web, ed è inviato al MIUR-AFAM. Esso fa parte integrante del Regolamento generale di cui all'art. 13 dello Statuto.